

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

del 6 dicembre 2013 (Stato 1° gennaio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 354 capoverso 4 del Codice penale¹,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica da parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

² Il trattamento dei dati segnaletici ha lo scopo di permettere alle autorità della Confederazione e dei Cantoni di identificare persone vive e morte, di identificare le tracce rilevate sul luogo di un reato, nonché di individuare connessioni tra i reati.

³ Per altro, sono applicabili l'articolo 87 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007² sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) e l'articolo 226 dell'ordinanza del 1° novembre 2006³ sulle dogane (OD).

Art. 2 Dati segnaletici di natura biometrica

Sono considerati dati segnaletici di natura biometrica ai sensi della presente ordinanza:

- a. i dati dattiloscopici: impronte digitali, palmari e del profilo della mano;
- b. le tracce dattiloscopiche rilevate in relazione a un sospetto di reato (qui di seguito «tracce»);
- c. le fotografie;
- d. i connotati.

Art. 3 Compiti di fedpol

¹ I servizi competenti di fedpol trattano dati segnaletici nell'ambito dei seguenti compiti:

RU 2014 163

¹ RS 311.0

² RS 142.201

³ RS 631.01

- a. gestione del sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) al fine di registrare in modo centralizzato i dati segnaletici di natura biometrica di cui all'articolo 2, nonché di confrontarli in modo automatizzato e di analizzarli;
- b. amministrazione degli schedari delle impronte digitali e delle fotografie loro trasmesse;
- c. ricezione e controllo della qualità e dell'eshaustività dei dati segnaletici forniti da altre autorità;
- d. confronto dei dati segnaletici loro forniti con quelli dei propri schedari;
- e. comunicazione del risultato del confronto all'autorità richiedente, ad altre autorità di perseguimento penale che indagano nei confronti della stessa persona, nonché ad altre autorità che devono conoscere l'identità della persona in questione per adempiere i loro compiti legali;
- f. elaborazione di statistiche sui risultati;
- g. messa a disposizione dei dati dattiloscopici esistenti in favore delle autorità di cui all'articolo 4, qualora esse, nel caso singolo, abbiano richiesto tali dati e i dati siano indispensabili per l'adempimento dei loro compiti.

² I servizi competenti di cui al capoverso 1 devono essere accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025⁴.

Art. 4 Autorità committenti

¹ Le autorità seguenti possono far confrontare dal servizio incaricato della gestione di AFIS i dati segnaletici di natura biometrica:

- a. i servizi di fedpol competenti per la Polizia giudiziaria federale e per la cooperazione internazionale di polizia;
- b. i servizi della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)⁵ competenti per l'identificazione dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione, per l'esame delle condizioni d'entrata e per le procedure in materia di diritto degli stranieri;
- c. il servizio dell'Ufficio federale di giustizia competente per l'assistenza giudiziaria internazionale;
- d. i servizi dell'Amministrazione federale delle dogane competenti per l'identificazione delle persone;
- e. le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
- f. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

⁴ ISO/IEC 17025: 2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura. Le norme possono essere consultate gratuitamente presso fedpol o richieste all'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistr. 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- g. i servizi di polizia incaricati in virtù del diritto cantonale del rilevamento segnaletico e dell'identificazione delle persone nei Cantoni;
- h. le autorità dei Cantoni competenti in materia di stranieri e asilo, sempre che siano autorizzate dalla SEM a confrontare i dati in AFIS.

² Il servizio cantonale d'identificazione di cui al capoverso 1 lettera g funge da interlocutore principale di fedpol per tutte le questioni correlate all'applicazione della presente ordinanza da parte dei servizi di polizia del Cantone pertinente.

Art. 5 Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d'accesso e il diritto alla rettifica e alla distruzione di dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati (LPD).

² La persona interessata che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta a fedpol.

Art. 6 Archiviazione dei dati

La consegna all'Archivio federale di dati contenuti nei sistemi d'informazione è retta dall'articolo 21 LPD⁷ e dalla legge federale del 26 giugno 1998⁸ sull'archiviazione.

Sezione 2: AFIS

Art. 7 Principi

¹ AFIS contiene dati segnaletici di natura biometrica.

² A ogni rilevamento segnaletico di una persona e a ogni traccia è attribuito un numero unico di controllo del processo.

³ Sono registrati tutti i dati segnaletici di natura biometrica necessari per il confronto.

⁴ Per documentare il processo di analisi e garantire la qualità, oltre ai dati segnaletici di natura biometrica possono essere registrati anche i dati inerenti al processo e al caso.

Art. 8 Contenuto di AFIS

¹ Dopo il confronto sono registrati in AFIS:

- a. i dati segnaletici di natura biometrica rilevati:

⁶ RS 235.1

⁷ RS 235.1

⁸ RS 152.1

1. per accertare l'identità delle persone nel corso di una procedura preliminare ai sensi del Codice di procedura penale⁹,
 2. nel quadro di indagini volte a chiarire un reato,
 3. da un'autorità svizzera o estera di polizia nel quadro dell'assistenza amministrativa internazionale;
- b. i dati segnaletici di natura biometrica rilevati per accertare l'identità di:
1. persone decedute,
 2. persone che non possono fornire informazioni sulla propria identità causa la loro età, un infortunio, una malattia permanente, un'invalidità, una turba psichica o una turba della coscienza;
- c. le tracce e le fotografie di presunti autori di reato sconosciuti;
- d. le impronte digitali e le fotografie di richiedenti l'asilo rilevate e scattate conformemente alla legislazione sull'asilo;
- e. i dati segnaletici di natura biometrica rilevati a persone conformemente alla legislazione sugli stranieri e alla legislazione doganale.
- ² I dati segnaletici di natura biometrica del SIC non sono registrati in AFIS.

Art. 9 Nuova fotografia o notifica segnaletica destinata a IPAS

¹ Nel caso singolo, un'autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, d e g può limitarsi a fotografare una persona i cui dati segnaletici sono già stati rilevati oppure ad allestire per questa persona una notifica segnaletica destinata al sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) di fedpol.

² Il collegamento tra la fotografia o la notifica segnaletica destinata a IPAS e i dati segnaletici di natura biometrica già esistenti è effettuato mediante il numero di controllo del processo. Tale collegamento è dapprima verificato con un controllo delle impronte di due dita.

Art. 10 Dati dattiloscopici di persone autorizzate ad accedere al luogo del reato

¹ Le autorità cantonali e federali possono prelevare dati dattiloscopici dei collaboratori che svolgono compiti nei settori della polizia scientifica e dell'assunzione di prove, se il prelievo è necessario per distinguere le loro tracce dalle altre tracce rilevate sul luogo del reato.

² Le autorità trasmettono i dati di cui al capoverso 1 al servizio responsabile della gestione di AFIS unitamente a un numero di identificazione. I dati personali non vengono trasmessi.

³ Il servizio responsabile della gestione di AFIS registra i dati dattiloscopici in un indice separato dal sistema d'informazione.

⁹ RS 312.0

⁴ Le autorità ordinano la cancellazione dei dati dattiloscopici dall'indice non appena l'attività della persona in questione non ne richiede più la registrazione.

Art. 11 Indice per il controllo del processo di trattamento

¹ Per potere ricostruire o controllare a posteriori il risultato di un confronto eseguito nel sistema d'informazione, i dati segnaletici di natura biometrica nonché i dati inerenti al processo e al caso di cui all'articolo 7 capoverso 4 sono registrati in un indice separato; tale indice non deve essere utilizzato per scopi di confronto.

² I dati rilevati in occasione dell'identificazione di una persona sono conservati in tale indice per 30 giorni dal momento della consultazione, i dati correlati a una traccia per cinque anni dal momento del riscontro positivo.

Art. 12 Regolamento sul trattamento dei dati

Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati in AFIS.

Art. 13 Pianificazione, test e formazioni

Per la pianificazione nonché per test, ottimizzazioni del sistema e formazioni possono essere trattati dati pseudonomizzati.

Art. 14 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁰ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. l'ordinanza del 9 dicembre 2011¹¹ sull'informatica nell'Amministrazione federale.

Sezione 3: Trattamento dei dati in altri sistemi d'informazione

Art. 15

¹ Il numero di controllo del processo e i corrispondenti dati personali o inerenti al caso sono trattati in IPAS oppure nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM.

² Il numero di controllo del processo è collegato dal servizio competente della gestione di AFIS agli altri dati personali o inerenti alle tracce contenuti in IPAS o SIMIC.

¹⁰ RS 235.11

¹¹ RS 172.010.58

Sezione 4: Comunicazione e trasmissione dei dati

Art. 16 Comunicazione dei dati

¹ Al momento della comunicazione del risultato del confronto ai sensi dell'articolo 3 lettera e, fedpol comunica i seguenti dati:

- a. da AFIS:
 1. il risultato del confronto («hit» oppure «no-hit»),
 2. le fotografie, se disponibili,
 3. in caso di riscontro positivo di una traccia, il confronto delle impronte digitali;
- b. da IPAS:
 1. cognomi,
 2. nomi,
 3. data di nascita,
 4. sesso,
 5. luogo d'origine,
 6. luogo di nascita,
 7. nazionalità,
 8. nomi dei genitori,
 9. pseudonimi,
 10. numero di controllo del processo,
 11. motivo del rilevamento segnaletico (in codice),
 12. autorità, luogo e data del rilevamento segnaletico,
 13. informazioni su fotografie e profili del DNA disponibili,
 14. informazioni su documenti d'identità,
 15. misure,
 16. risultato del confronto di dati dattiloscopici e di profili del DNA, effettuato nell'ambito di precedenti richieste d'identificazione, con identificazione positiva («hit»);
- c. da SIMIC:
 1. numero personale,
 2. cognomi,
 3. nomi,
 4. data di nascita,
 5. sesso,
 6. nazionalità,
 7. pseudonimi,
 8. numero di controllo del processo,
 9. Cantone di attribuzione (procedura in materia del diritto d'asilo),

10. autorità, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali (procedura in materia di diritto d'asilo).

² Se le impronte digitali rilevate da servizi di polizia esteri coincidono con quelle della SEM, quest'ultimo decide se è lecito trasmettere i risultati alle autorità estere.

Sezione 5: Cancellazione dei dati

Art. 17 Cancellazione dei dati segnaletici di natura biometrica rilevati nel quadro di un procedimento penale

¹ Il servizio competente della gestione di AFIS cancella i dati segnaletici di natura biometrica di cui all'articolo 2 rilevati a una determinata persona:

- a. non appena, nel corso del procedimento, si è potuta scagionare la persona interessata;
- b. dopo la morte della persona interessata;
- c. non appena il procedimento in corso è stato concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato;
- d. un anno dopo l'abbandono definitivo del procedimento;
- e. cinque anni dopo la fine del periodo di prova in caso di sospensione condizionale totale o parziale della pena;
- f. cinque anni dopo il pagamento di una multa o di una pena pecuniaria, dopo la fine di un lavoro di pubblica utilità o dopo l'esecuzione di una corrispondente pena da commutazione;
- g. cinque anni dopo un'ammonizione, dopo la fine di una prestazione personale o dopo il pagamento di una multa ai sensi degli articoli 22–24 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003¹² (DPMIn);
- h. cinque anni dopo la fine del periodo di prova in caso di sospensione condizionale di una multa, di una prestazione personale o di una privazione della libertà ai sensi dell'articolo 35 DPMIn;
- i. cinque anni dopo l'esecuzione di una misura protettiva ai sensi degli articoli 12–14 DPMIn;
- j. dieci anni dopo l'esecuzione di una privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMIn;
- k. dieci anni dopo la fine dell'esecuzione di un collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMIn;
- l.¹³ dieci anni dopo la fine dell'interdizione di esercitare un'attività ai sensi degli articoli 67 del Codice penale, 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁴ (CPM) o 16a capoverso 1 DPMIn;

¹² RS 311.1

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4479).

¹⁴ RS 321.0

m.¹⁵ dieci anni dopo la fine del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67b del Codice penale, 50b CPM o 16a capoverso 2 DPMIn.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, i dati non sono cancellati se l'assoluzione o l'abbandono del procedimento sono avvenuti per non imputabilità dell'autore.

³ Tutti i dati che non sono stati cancellati in virtù del capoverso 1 sono cancellati, fatta salva una cancellazione successiva in virtù del capoverso 4, al più tardi:

- a. 30 anni dopo il rilevamento segnaletico;
- b. in caso di materiale segnaletico estero, 30 anni dopo la registrazione in IPAS.

⁴ In caso di esecuzione di una pena detentiva, di internamento o di misure terapeutiche, fedpol cancella i dati 20 anni dopo la liberazione dalla pena detentiva o dall'internamento o dopo l'esecuzione della misura.

Art. 18 Dettagli sulla cancellazione

¹ Se, al momento in cui occorre cancellare i dati segnaletici di natura biometrica di una determinata persona, risulta che tali dati sono necessari per un altro procedimento nei confronti della medesima persona e che IPAS invece contiene soltanto una nuova fotografia o una notifica segnaletica destinata a IPAS (art. 9), la cancellazione in merito al primo procedimento è verbalizzata in IPAS, mentre i dati segnaletici di natura biometrica sono collegati all'altro procedimento mediante un'osservazione.

² Se, al momento della cancellazione dei dati segnaletici di natura biometrica di una determinata persona in IPAS, si constata che, sulla base delle informazioni ivi registrate, i dati hanno fornito un riscontro positivo con una traccia, la cancellazione dei dati è comunicata al Cantone che possiede tale traccia.

Art. 19 Cancellazioni subordinate a consenso

¹ Nei casi di cui all'articolo 17 capoversi 1 lettere e–k e 4, l'autorità committente chiede il consenso dell'autorità giudiziaria competente. Quest'ultima può negare il consenso se sussiste il sospetto concreto di un crimine o di un delitto non caduto in prescrizione o se si teme una recidiva.

² Non appena dispone del consenso dell'autorità giudiziaria competente, l'autorità committente chiede al servizio competente per la gestione di AFIS di cancellare i dati.

³ Si può prescindere dal chiedere il consenso a un'autorità estera.

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4479).

Art. 20 Cancellazione di tracce e dei dati segnaletici di natura biometrica di persone decedute

Fedpol cancella una traccia e i dati segnaletici di natura biometrica di una persona deceduta nonché i dati inerenti al caso:

- a. su richiesta dell'autorità che ha fornito i dati; essa esige la cancellazione in particolare non appena i dati possono essere attribuiti a una persona che non entra in linea di conto come autrice del reato;
- b. non appena possono essere attribuiti a un presunto autore di reato;
- c. d'ufficio dopo 30 anni, eccetto per le tracce di reati imprescrittibili.

Art. 21 Cancellazione dei dati segnaletici di natura biometrica rilevati al di fuori di un procedimento penale

¹ I dati segnaletici di natura biometrica rilevati, al di fuori di un procedimento penale, a una persona deceduta, sono cancellati non appena tale persona è stata identificata.

² I dati segnaletici di natura biometrica registrati in AFIS in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 lettera b numero 2, restano in AFIS finché sussistono i motivi all'origine della registrazione.

³ I dati registrati al di fuori di un procedimento penale sono in ogni caso cancellati dopo 50 anni.

Art. 22 Comunicazione sui dati da cancellare

¹ Le seguenti autorità comunicano al servizio competente per la gestione di AFIS quando sono adempiti i presupposti legali per la cancellazione di dati personali e di tracce:

- a. le autorità di cui all'articolo 4 lettere a–e e g;
- b. i pubblici ministeri e i giudici della Confederazione e dei Cantoni nel quadro di procedimenti penali;
- c. le autorità di perseguimento penale.

² La comunicazione deve avvenire per via elettronica entro 30 giorni dal momento in cui si verifica o diviene nota la circostanza determinante per la cancellazione.

³ I Cantoni stabiliscono un servizio centrale incaricato di eseguire la comunicazione.

Art. 23 Trattamento delle comunicazioni di cancellazione

Il servizio competente per la gestione di AFIS cancella, sulla base della comunicazione di cui all'articolo 22, i dati in IPAS conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008¹⁶. Al contempo fa cancellare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.

¹⁶ RS 361.2

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 24** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 21 novembre 2001¹⁷ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è abrogata.

Art. 25 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 26 Disposizioni transitorie

¹ I dati segnaletici di natura biometrica registrati in AFIS prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, sono cancellati su richiesta della persona interessata in applicazione dell'articolo 17 capoverso 1 lettere a e c-k; l'articolo 17 capoversi 2-4 si applica per analogia.

² Se ai dati dattiloscopici rilevati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza corrisponde anche un profilo del DNA, con la cancellazione del profilo sono contemporaneamente cancellati anche i dati dattiloscopici a esso collegati.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.

¹⁷ [RU 2002 171, 2004 2577 4813 all. n. 11, 2006 957 1945 all. 3 n. 7, 2008 4943 n. I 13]

Allegato
(art. 25)

Modifica di altri atti normativi

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...¹⁸

¹⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU **2014** 163.

